

ALLEGATO D

CONVENZIONE

PER LA REALIZZAZIONE DI UN PROGETTO DI DETTAGLIO IN MATERIA DI CONTRASTO ALLA GRAVE EMARGINAZIONE ADULTA E ALLA CONDIZIONE DI SENZA DIMORA.

TRA

la Provincia Autonoma di Trento (di seguito Provincia) (C.F./P.IVA 00337460224),

e

_____, (di seguito
partner di progetto) con sede legale in _____ – C.F. e P.
IVA _____, rappresentata
da _____, nato/a a
_____ il _____,

PREMESSO

- che con determinazione del Dirigente del Servizio Politiche sociali n.....di data.....è stato avviato il procedimento trasparente di co-progettazione finalizzato alla definizione e alla realizzazione di un progetto di dettaglio, in materia di contrasto alla grave emarginazione adulta e alla condizione di senza dimora, ai sensi dell'art. 55 del d. lgs. n. 117/2017;
- che con la sopra citata determinazione è stato approvato, tra l'altro, l'Avviso pubblico di partecipazione al procedimento trasparente di co-progettazione finalizzato alla definizione e alla realizzazione di un progetto di dettaglio, in materia di contrasto alla grave emarginazione adulta e alla condizione di senza dimora, ai sensi dell'art. 55 del d. lgs. n. 117/2017.
- che la Provincia ha proceduto a raccogliere le domande di partecipazione al procedimento di co-progettazione;
- che a seguito dell'istruttoria svolta dal responsabile del procedimento, sulla base delle domande pervenute nei termini e con le modalità dell'avviso pubblico, è stato avviato il Tavolo di co-progettazione con i rappresentanti degli enti partecipanti;
- che il procedimento di co-progettazione si è concluso con provvedimento n.....di data....., con la quale è stato, inoltre, approvato il progetto di dettaglio e la Relazione motivata del Responsabile del procedimento;

- vista l'ammissione al finanziamento da parte del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali del progetto di dettaglio di cui al paragrafo precedente (Codice Locale Progetto/ CUP.....)

Tutto ciò premesso, si conviene quanto segue:

ART. 1 OGGETTO

Con la presente Convenzione vengono disciplinati i rapporti giuridici tra la Provincia e, per la realizzazione delle attività di cui all'art. 2 e contenute nel progetto di dettaglio in materia di contrasto alla grave emarginazione adulta e alla condizione di senza dimora, ai sensi dell'art. 55 del d. lgs. n. 117/2017, definito all'esito del procedimento di co-progettazione, allegato alla presente Convenzione, che ne forma parte integrante, da attuare nel territorio provinciale.

ART. 2 ATTIVITA'

Le attività oggetto di implementazione sono:

- 1)
- 2)
- 3)

ART. 3 OBBLIGHI IN CAPO AL PARTNER DI PROGETTO

Nella realizzazione delle attività individuate ai sensi dell'art. 2, il Partner di progetto:

- a) esegue esattamente ed integralmente, per quanto di spettanza, le attività progettuali di competenza;
- b) invia alla Provincia i dati necessari per predisporre i report da inviare al Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali - Autorità di Gestione (di seguito Adg), i consuntivi ed altri documenti richiesti dalla presente Convenzione;
- c) invia all'Adg attraverso la Provincia o direttamente, nei casi specificamente richiesti dalla presente Convenzione o dalla stessa AdG, tutte le informazioni necessarie, utili o anche solo opportune per la corretta esecuzione del progetto;
- d) informa la Provincia tempestivamente di ogni evento di cui venga a conoscenza che attenga alla realizzazione del progetto o che possa creare ritardi od ostacoli nell'esecuzione dello stesso;
- e) informa la Provincia delle eventuali modifiche ritenute da apportare al budget di progetto;
- f) invia alla Provincia tutti i documenti necessari in funzione dello svolgimento di audit e/o controlli diversi, impegnandosi altresì, al fine di consentire l'accertamento della regolarità delle operazioni eseguite e/o di eventuali responsabilità, a consentire lo svolgimento dei controlli e le verifiche in loco delle Autorità competenti o di altro organismo deputato a tale scopo ed a collaborare alla loro corretta esecuzione.
- g) è tenuto a rispettare, nell'esecuzione del progetto, tutte le norme allo stesso

applicabili, ivi incluse quelle in materia di pari opportunità e di tutela delle persone con disabilità;

h) avvia ed attua l'insieme delle operazioni necessarie correlate alle azioni di cui alla presente Convenzione ed al progetto allegato;

i) garantisce, con riferimento all'attuazione delle diverse operazioni, il mantenimento di un sistema di contabilità separata e una codificazione contabile adeguata per tutte le relative transazioni;

j) assicura una raccolta adeguata delle informazioni e della documentazione relative alle attività approvate, necessarie alla gestione finanziaria, alla sorveglianza, alle verifiche di gestione (controlli di primo livello), al monitoraggio, alla valutazione delle attività, agli audit e a garantire il rispetto della pista di controllo sul Programma Operativo Complementare (POC) di Azione e Coesione Inclusione 2014-2020 e del PO I FEAD, secondo quanto disposto dall'art. 140 del Regolamento (UE) n. 1303/2013 e dall'art. 51 del Reg. (UE) n. 223/2014;

k) invia, secondo le modalità e la tempistica previste dai Sistemi di Gestione e Controllo (SIGECO) dei due PP.OO adottati dall'AdG, e in accordo con la Provincia, i dati di monitoraggio fisico, finanziario e procedurale, rilevati per ciascuna operazione;

l) garantisce il rispetto degli obblighi in materia di informazione e pubblicità previsti all'art. 115 del Regolamento (UE) n. 1303/2013 e all'art. 19 del Reg. (UE) n.223/2014;

m) assicura il rispetto dei principi orizzontali – Sviluppo sostenibile, parità opportunità e non discriminazione, parità tra uomini e donne - e osservare la normativa comunitaria di riferimento, in particolare in materia di concorrenza, ammissibilità della spesa, aiuti di stato (nei casi pertinenti) ed informazione e pubblicità, nonché quanto previsto dalla normativa comunitaria, con riguardo alle attività di esecuzione, sorveglianza e valutazione dei Programmi;

n) partecipa, per tutta la durata dell'accordo di collaborazione, ai momenti di confronto tra i partner di cui all'art. 5, organizzati al fine di coordinare e monitorare le attività;

o) assicura la visibilità del progetto finanziato dall'UE attraverso il riferimento specifico al co-finanziamento della UE nell'ambito del "Fondo sociale Europeo 2014-2020" e del "Fondo di Aiuti Europei agli Indigenti 2014-2020". Per quanto riguarda gli interventi afferenti al PO I FEAD, la visibilità dovrà essere assicurata senza stigmatizzazione dei destinatari finali. Inoltre un poster di adeguate dimensioni dovrà essere affisso nei locali di progetto nonché su tutte le attrezzature co-finanziate, Tutta la documentazione di progetto dovrà recare una dicitura indicante che il progetto è cofinanziato dal "Fondo sociale europeo 2014-2020" e/o dal Fondo di Aiuti Europei agli Indigenti 2014- 2020;

p) garantisce ai volontari impiegati nella realizzazione delle attività idonea copertura assicurativa contro infortuni e malattie connesse allo svolgimento delle attività svolte ai fini della presente convenzione, nonché una polizza assicurativa per responsabilità civile verso terzi a copertura di qualsiasi danno che possa derivare a fabbricati, persone e cose proprie e/o di terzi in dipendenza dell'espletamento delle attività svolte ai sensi della presente convenzione. Le suddette coperture assicurative dovranno essere garantite per tutto il periodo di validità della presente convenzione e sono a carico del finanziamento di cui all'art. 6.

ART. 4 OBBLIGHI IN CAPO ALLA PROVINCIA

Nella realizzazione delle attività individuate ai sensi del precedente art. 2, la Provincia:

- a) informa i partner di progetto di ogni evento di cui è a conoscenza e che può causare ostacolo o ritardo alla realizzazione del progetto;
- b) assicura che il finanziamento ricevuto da parte del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali sia riassegnato, per la loro parte, ai partner di progetto senza alcun ritardo ingiustificato;
- c) è responsabile della corretta e tempestiva ripartizione del finanziamento ricevuto tra tutti i partner di progetto ed è tenuto a conservare la relativa documentazione; è responsabile, in caso di controlli, audit e valutazioni, del reperimento e della messa a disposizione di tutta la documentazione richiesta, (inclusa la documentazione contabile dei partner di progetto), dei documenti contabili e delle copie dei contratti di affidamento a terzi;
- d) predispone proprie procedure di controllo interno, proporzionate alla dimensione e alla natura dell'organismo, secondo quanto disposto dalla nota EGESIF_14-0012_02 del 17/09/2015, "Linee guida per gli Stati membri sulle verifiche di gestione";
- e) comunica ai partner di progetto in modo puntuale i dati e le informazioni necessarie per assolvere all'obbligo di cui all'art. 3 lett. b);
- f) individua un responsabile che si occuperà sia degli aspetti organizzativi e funzionali, sia del monitoraggio dell'esecuzione dei progetti, anche attraverso la costituzione di tavoli di lavoro ed incontri periodici.

Art. 5

COORDINAMENTO E MONITORAGGIO DELLE ATTIVITA'

Per tutta la durata di validità della convenzione così come stabilita all'art. 7, a cadenze prefissate o su richiesta da parte di uno dei soggetti sottoscrittori dell'accordo di collaborazione, momenti di confronto, al fine di:

- coordinare, sostenere e facilitare le varie attività realizzative, favorendo il loro rapporto-legame con il contesto territoriale di riferimento, sia in termini di zona che di reti di relazioni e opportunità;
- monitorare lo svolgimento delle attività;
- regolare e contribuire al buon andamento delle attività, attraverso il necessario supporto tecnico-amministrativo e gestionale;
- gestire funzioni complementari (es. messa a disposizione di spazi, messa in rete delle azioni con soggetti già presenti sul territorio).

Articolo 6

FINANZIAMENTO, RENDICONTAZIONE E MODALITA' DI EROGAZIONE

Al partner di progetto viene riconosciuto un finanziamento di importo massimo pari ad euro per la realizzazione delle attività progettate.

L'erogazione del finanziamento avverrà, in seguito all'approvazione da parte del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del progetto di dettaglio presentato dalla Provincia e nel limite dell'importo sopra indicato, nelle seguenti modalità:

- prima tranche, pari all'importo speso nel primo trimestre 2023, entro 60 giorni dall'avvenuta presentazione da parte del partner di progetto della documentazione necessaria alla rendicontazione delle relative attività;
- seconda tranche, pari all'importo speso nel secondo trimestre 2023, entro 60 giorni dall'avvenuta presentazione da parte del partner di progetto della documentazione necessaria alla rendicontazione delle relative attività;
- terza tranche, pari all'importo speso nel terzo trimestre 2023, entro 60 giorni dall'avvenuta presentazione da parte del partner di progetto della documentazione necessaria alla rendicontazione delle relative attività;
- quarta tranche, che costituisce il saldo del finanziamento, entro 60 giorni dall'approvazione da parte del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali della spese rendicontate dal partner relative al quarto trimestre 2023 e caricate dalla Provincia Autonoma di Trento nel gestionale Multifondo, messo a disposizione dal Ministero.

Il finanziamento così come sopra quantificato non potrà comunque superare il 100% delle spese sostenute dal partner di progetto, così come previsto nell'avviso pubblico di co-progettazione.

Articolo 7 DURATA

La presente convenzione è valida dal momento della sua sottoscrizione sino al 31 dicembre 2023, come previsto dal progetto definitivo allegato.

E' fatta salva la possibilità, per le parti, di prorogare i termini di cui al punto precedente, in considerazione dell'eventuale proroga, disposta dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, dei termini di realizzazione delle attività finanziate a valere, sull' Avviso n. 4/2016.

Articolo 8 CAUSE DI RISOLUZIONE

Qualora la Provincia riscontri inadempienze rispetto agli obblighi derivanti dalla presente convenzione, le stesse verranno contestate per iscritto con fissazione di un termine per l'adempimento.

Qualora l'inadempimento si protraesse oltre il suddetto termine, la convenzione si considera risolta e saranno riconosciute e debitamente rendicontate le spese sostenute fino alla data di contestazione. La decadenza dall'accreditamento ai sensi dell'art. 16 del regolamento è causa di risoluzione della convenzione; in tal caso saranno riconosciute e debitamente rendicontate le spese sostenute fino alla data di decadenza.

Le cause di risoluzione hanno efficacia a seguito di formale diffida inviata dalla Provincia.

Le parti possono sciogliere la presente Convenzione per mutuo consenso.

Art. 9 RIMODULAZIONI E COMPENSAZIONI FINANZIARIE TRA PARTNER

Eventuali rimodulazioni o compensazioni di risorse finanziarie tra diversi partner di

progetto sono consentite su accordo, raggiunto nell'ambito dei momenti di confronto di cui all'art. 5, di tutte le parti e comunque nel limite del finanziamento complessivo.

Art. 10
MODIFICA DELLA CONVENZIONE

La presente convenzione può essere oggetto di modifica anche mediante scambio di corrispondenza.

Art. 11
CONTROVERSIE

Eventuali controversie non definite in via bonaria saranno devolute alla competenza del foro di Trento, con esclusione di qualsiasi altro Foro.

Art. 12
REGISTRAZIONE E SPESE

La presente convenzione sarà registrata esclusivamente in caso d'uso a cura della parte che vi abbia interesse. Le spese di registrazione e di bollo della presente convenzione sono a carico del partner.

Art. 13
RINVIO

Per quanto non espressamente previsto dal presente contratto si rinvia alle specifiche disposizioni di legge vigenti in materia e alle norme del Codice Civile in quanto applicabili.

Allegati:

-

Data

Firma legale rappresentante
Provincia autonoma di Trento

Firma legale rappresentante
Partner di progetto